

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli  
nella seduta del 6 marzo 2000.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bordon, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Cavaliere, Caveri, Cimadoro, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Danieli, De Franciscis, Di Capua, Diliberto, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Francesca Izzo, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Morselli, Occhetto, Ostilio, Pezzoni, Ranieri, Rivera, Scalia, Scoca, Selva, Sica, Solaroli, Turci, Turco, Armando Veneto, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 3 marzo 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ARACU: « Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di composizione e di funzioni degli organi degli Enti parco nelle aree naturali protette » (6832);

FRAU: « Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di riconoscimento della qualifica di impresa artigiana alle società cooperative a responsabilità limitata » (6833);

CHIUSOLI: « Norme per favorire la sicurezza delle attività odontoiatriche nel rispetto degli utenti e dell'ambiente » (6834);

TREU ed altri: « Disciplina dei licenziamenti » (6835);

BERLUSCONI e TREMONTI: « Norme per il sostegno dello sviluppo in Italia della "new economy" » (6836).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di un disegno di legge.**

In data 3 marzo 2000 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri:*

« Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006" » (6831).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari Costituzionali):*

MICHIELON: « Modifica all'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di utilizzo di edifici pubblici non scolastici come sedi di seggi elettorali » (6778) *Parere delle Commissioni V e VII;*

SPINI: « Norme in materia di benefici a favore delle vittime del dovere (6791) *Parere delle Commissioni IV, V, e XI (ex articolo 7, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);*

*II Commissione (Giustizia):*

DETOMAS: « Riapertura dei termini per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili » (6774) *Parere della I Commissione;*

*IV Commissione (Difesa):*

TARADASH ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage avvenuta il 28 marzo 1997 a seguito dell'affondamento della motovedetta albanese Kater I Rades » (6709) *Parere delle Commissioni I, II e V.*

**Trasmissione dal Presidente  
del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 marzo 2000, ha trasmesso la relazione riepilogativa delle attività svolte dal commissario straordinario del Governo per le iniziative italiane di supporto all'Albania nel periodo 2 giugno 1997-31 dicembre 1999.

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Annunzio di sentenze  
della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 52 del 9-15 febbraio 2000 (doc. VII, n. 841), con lettera in data 15 febbraio 2000, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale dichiara:

l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 13, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) e dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995,

n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), nella parte in cui non consentono al dipendente dello Stato di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di durata legale del corso di studi svolto presso l'Accademia di belle arti ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore (post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto, in aggiunta ad altro titolo di studio per l'ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni;

n. 53 del 9-15 febbraio 2000 (doc. VII, n. 842), con la quale dichiara:

cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe;

n. 54 del 9-15 febbraio 2000 (doc. VII, n. 843), con la quale dichiara:

che non spetta allo Stato, e per esso al ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro dei lavori pubblici, definire le migliori tecnologie disponibili da applicare agli impianti esistenti ed approvare i progetti di adeguamento alle migliori tecnologie disponibili da esso individuate, presentati dai titolari delle autorizzazioni agli scarichi esistenti e finalizzati all'eliminazione degli scarichi di idrocarburi policiclici aromatici, pesticidi organoclorurati, diossina, policlorobifenili e tributilstagno;

annulla, di conseguenza, il punto 6, commi quarto e quinto, del decreto del ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro dei lavori pubblici, 23 aprile 1998 (Requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia);

n. 55 del 9-15 febbraio 2000 (doc. VII, n. 844), con la quale dichiara:

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), in riferimento all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, e degli articoli

12, primo comma, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in riferimento all'articolo 42, secondo comma, della Costituzione, sollevate dal pretore di Como con le ordinanze indicate in epigrafe;

n. 56 del 9-15 febbraio 2000 (doc. VII, n. 845), con la quale dichiara:

che non spetta alla Camera dei deputati statuire i fatti per i quali è in corso presso il tribunale di Salerno il procedimento penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi per il delitto previsto e punito dagli articoli 595 del codice penale, 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e 30, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione; di conseguenza annulla la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati il 22 ottobre 1997;

n. 57 del 9-15 febbraio 2000 (doc. VII, n. 846), con la quale dichiara:

inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

n. 58 del 9-15 febbraio 2000 (doc. VII, n. 847), con la quale dichiara:

che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi, in ordine alle quali è stato promosso davanti al tribunale di Bergamo il giudizio penale indicato in epigrafe; di conseguenza annulla la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 giugno 1998;

n. 59 del 9-15 febbraio 2000 (doc. VII, n. 848), con la quale dichiara:

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 4, 8 e 9 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, (Trasformazione dell'ente pubblico

« La Biennale di Venezia » in persona giuridica privata denominata « Società di cultura La Biennale di Venezia », a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata, in riferimento agli articoli 115 e 123 della Costituzione e agli articoli 1 e 2 dello Statuto (approvato con la legge 22 maggio 1971, n. 840), dalla regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

che spetta allo Stato, e per esso al ministro per i beni culturali e ambientali, disporre la nomina del presidente della « Società di cultura La Biennale di Venezia », avvenuta con decreto ministeriale 8 aprile 1998;

n. 63 del 9-15 febbraio 2000 (doc. VII, n. 849), con lettera in data 15 febbraio 2000, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale dichiara:

a) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175 (Disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale), convertito in legge, senza modificazioni, della legge 7 agosto 1997, n. 272, nella parte in cui rende applicabile alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

b) che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero della sanità, emanare, con efficacia nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto 25 febbraio 1997 (Determinazione di termini e sanzioni per eventuali inadempienze degli amministratori delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere), attuativo del predetto articolo 1, comma 33, della legge n. 662 del 1996, e per l'effetto annulla il predetto decreto del ministro della sanità 25 febbraio 1997 nella parte in cui si rivolge e si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

c) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge

n. 175 del 1997, convertito in legge, senza modificazioni, dalla legge n. 272 del 1997;

*d)* inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 175 del 1997, convertito in legge, senza modificazioni, dalla legge n. 272 del 1997, sollevata, con riferimento agli articoli 9, numero 10, 8, numero 1, 16 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché alle norme di attuazione dello stesso di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 1980, al decreto del Presidente della Repubblica, n. 474 del 1975, come modificato dal decreto legislativo n. 267 del 1992, al decreto legislativo n. 266 del 1992, dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso in epigrafo (Reg. ric. n. 58 del 1997);

*e)* inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 175 del 1997, convertito in legge, senza modificazioni, dalla legge n. 272 del 1997, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, in relazione all'articolo 8 della legge n. 59 del 1997, all'articolo 5 della legge n. 833 del 1978, all'articolo 4 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e all'articolo 1, comma 8, della legge n. 662 del 1996, dalla regione Puglia con i ricorsi in epigrafe (Reg. ric. n. 49 e n. 59 del 1997);

*f)* non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2 del decreto-legge n. 175 del 1997, convertito in legge, senza modificazioni, dalla legge n. 272 del 1997, nel suo complesso, sollevate, in riferimento agli articoli 9, numero 10, 8, numero 1, 16 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e alle norme di attuazione dello stesso statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, come modificato dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi in epigrafe (Reg. ric. n. 57 del 1997);

*g)* non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 175 del 1997, nella parte in cui rende applicabili alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'articolo 1, commi 28 e 29, della legge n. 662 del 1996, sollevata, in riferimento agli articoli 9, numero 10, 8, numero 1, e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e alle norme di attuazione dello stesso di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 1975, come modificato dal decreto legislativo n. 267 del 1992, e al decreto legislativo n. 266 del 1992, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso in epigrafe (Reg. ric. n. 57 del 1997);

*h)* la cessazione della materia del contendere con riguardo:

alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 del decreto-legge n. 175 del 1997, convertito in legge, senza modificazioni, dalla legge n. 272 del 1997, nella parte in cui rende applicabile alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'articolo 1, comma 14, della legge n. 662 del 1996, sollevata, in riferimento agli articoli 9, numero 10, 8, numero 1, 16 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché alle norme di attuazione dello stesso statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 1980, al decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 1975, come modificato dal decreto legislativo n. 267 del 1992, al decreto legislativo n. 266 del 1992, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi in epigrafe (Reg. ric. n. 57 e n. 58 del 1997);

alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del decreto-legge n. 175 del 1997, convertito in legge, senza modificazioni, dalla legge n. 272 del 1997, sollevata, in riferimento agli articoli 9, numero 10, 8, numero 1, 16 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché alle norme di attuazione dello stesso di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 197 del 1980, al decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del

1975, come modificato dal decreto legislativo n. 267 del 1992, al decreto legislativo n. 266 del 1992, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi in epigrafe (Reg. ric. n. 57 e n. 58 del 1997);

alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del decreto-legge n. 175 del 1997, convertito in legge, senza modificazioni, dalla legge n. 272 del 1997, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, in relazione all'articolo 8 della legge n. 59 del 1997, all'articolo 5 della legge n. 833 del 1978, all'articolo 4 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e all'articolo 1, comma 8, della legge n. 662 del 1996, dalla Regione Puglia con i ricorsi in epigrafe (Reg. ric. n. 49 e n. 59 del 1997).

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono rispettivamente inviate alle seguenti Commissioni:

*alla I Commissione* (doc. VII, nn. 845, 846 e 847);

*alla VII Commissione, nonché alla I Commissione* (doc. VII, n. 848);

*alla VIII, nonché alla I Commissione* (doc. VII, nn. 843 e 844);

*alla XI, nonché alla I Commissione* (doc. VII, n. 841);

*alla XII, nonché alla I Commissione* (doc. VII, n. 849);

*alla XIII, nonché alla I Commissione* (doc. VII, n. 842).

#### **Trasmissione dalla Corte dei conti.**

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 1° marzo 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ente autonomo « La Triennale di Milano », per l'esercizio 1998.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, I comma, della legge stessa (doc. XV, n. 250).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia del lavoro.**

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 28 febbraio 2000, ha trasmesso la versione definitiva di uno studio, elaborato dal Consiglio stesso, sul bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2000.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Trasmissioni dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.**

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 1° marzo 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610, la relazione sull'attività svolta dall'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) dal 1994 al 1997, approvata dal CIPE con delibera del 15 febbraio 2000 (doc. XXVI, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che sono deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alle sottoindicate Commissioni:

n. 0015009;

n. 0010190 (*alla VII Commissione*);  
n. 0006457 (*alla XII Commissione*).

**Trasmissione dal Ministero  
per i beni e le attività culturali.**

Il Ministero per i beni e le attività culturali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quiquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione del medesimo Ministero per il 1999, che sono tutti deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alla sottoindicata Commissione:

decreto del 17 dicembre 1999 e decreto del 27 dicembre 1999 (*alla VII Commissione*).

**Annunzio di provvedimenti concernenti  
amministrazioni locali.**

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 2 marzo 2000, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Surbo (Lecce) e di Cassano allo Jonio (Cosenza).

Questa documentazione è depositata nell'ufficio del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

**Trasmissione  
dalla RAI-Radiotelevisione Italiana.**

Il presidente della RAI-Radiotelevisione Italiana, con lettera in data 2 marzo 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 25 giugno 1993,

n. 206, la relazione sull'andamento del servizio pubblico radiotelevisivo per l'anno 1999 (doc. CXXX, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Richiesta ministeriale  
di parere parlamentare.**

Il ministro delle finanze, con lettera in data 1° marzo 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, lettera *a*), della legge 24 aprile 1980, n. 146, sostituita dall'articolo 7, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556 e modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 1998, n. 361, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di direttiva concernente i criteri di programmazione e coordinamento dell'attività del servizio consultivo ed ispettivo tributario per il 2000.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione permanente (Finanze), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 26 marzo 2000.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 3 febbraio 2000, alla pagina 3, seconda colonna, settima riga, dopo le parole « Il Presidente del Consiglio dei ministri » e prima delle parole « con lettera in data » deve intendersi inserito il seguente periodo « congiuntamente al ministro per le politiche comunitarie ».

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4411 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 2000, N. 1, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER PROROGARE GLI INTERVENTI IN FAVORE DELL'ALBANIA E LA PARTECIPAZIONE MILITARE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE (APPROVATO DAL SENATO) (6744)**

**(A.C. 6744 — sezione 1)**

EMENDAMENTO PRESENTATO NELLA  
SEDUTA DEL 6 MARZO 2000 E RIFE-  
RITO ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-  
LEGGE

**ART. 1.**

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente: all'articolo 2, dopo il  
comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis. Per il completamento dei pro-  
grammi italiani a sostegno delle forze di  
polizia albanesi fino al 30 giugno 2000, è  
autorizzata la spesa di lire 18 miliardi per  
l'anno 2000, da iscrivere in apposita unità  
previsionale di base dello stato di previ-  
sione del Ministero dell'interno;*

*all'articolo 3, comma 1, sostituire le  
parole: articolo 1, comma 5 con le seguenti:  
articolo 2, comma 6-bis; e al comma 2,  
dopo le parole dell'articolo 2 inserire le  
seguenti , commi da 1 a 6;*

*nel titolo del decreto-legge, sopprimere  
le parole: gli interventi in favore dell'Alba-  
nia e.*

**1. 35.** Le Commissioni.

**(A.C. 6744 — Sezione 2)**

**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

preso atto che:

in Albania vengono effettuate coltiva-  
zioni di *cannabis* che alimentano il com-  
mercio di sostanze stupefacenti anche nel  
nostro paese e che numerosi sono i seque-  
stri di *hashish* connessi all'ingresso di clan-  
destini sulle coste della Puglia;

la necessaria politica di aiuti econo-  
mici e militari dell'Italia nei confronti del-  
l'Albania deve puntare a sostenere lo svi-  
luppo economico e sociale di quel paese ed  
altresì ad aumentare la sicurezza interna,  
premessa di una crescita del sistema pro-  
duttivo;

gli aiuti erogati dall'Italia comportano  
un atteggiamento responsabile del Governo  
albanese, che deve evitare la coltivazione  
dei prodotti destinati ad incrementare il  
traffico locale e soprattutto esterno di so-  
stanze stupefacenti;

impegna il Governo

a immediate intese per la riconversione di  
tali coltivazioni e per la rapida individua-  
zione delle stesse, per le decisioni conse-  
guenti da attuare sotto il controllo inter-

nazionale al fine di evitare che, a fronte del generoso aiuto dell'Italia, si risponda con attività che producono danni ingenti nel nostro paese, verso il quale si indirizza un ulteriore flusso di droga.

**9/6744/1.** Gasparri, Ascierto, Morselli, Amoruso.

La Camera,

visto il disegno di legge n. 6744, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, recante disposizioni urgenti per prorogare gli interventi in favore dell'Albania e la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace;

premesso che in più occasioni, durante questa legislatura, è stata fatta rilevare l'incongruità di provvedimenti che, nella loro presentazione unitaria, contengono da una parte aiuti economici e finanziari nei confronti di alcuni paesi dell'area balcanica e dall'altra la copertura legislativa e finanziaria di nostre missioni militari internazionali di pace;

più volte si è sottolineata l'esigenza di dare una copertura legislativa unica e coerente nei confronti delle nostre missioni militari internazionali di pace, spesso decise in tempi d'intervento estremamente rapidi;

impegna il Governo

a differenziare e distinguere, sul piano legislativo, tutti quei provvedimenti necessari alla partecipazione di nostri militari a missioni internazionali di pace da quelli inerenti ad aiuti ed interventi economici verso altri paesi, balcanici e non.

**9/6744/2.** Gnaga, Gasparri.

La Camera,

considerata la evidente complicità di responsabili politici ed amministrativi dell'Albania nel contrabbando di sigarette, armi e droga, nonché nel traffico di immigrati clandestini;

constatato che tali traffici stanno mettendo gravemente a rischio la sicurezza delle popolazioni, nella regione Puglia, ed hanno recentemente dato luogo ad episodi sanguinosi in cui sono stati uccisi due appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;

impegna il Governo

a subordinare qualsiasi ulteriore erogazione di contributi italiani, comunque motivati, all'Albania, ad una totale collaborazione delle autorità politiche ed amministrative e di polizia della Repubblica albanese, nella lotta al contrabbando ed al traffico di immigrati clandestini.

**9/6744/3.** Leone.

La Camera,

considerata la rilevanza dei fondi finora spesi dall'Italia in Albania, che ammontano a circa 700 miliardi di lire;

vista la grande quantità di furti avvenuti ai danni di istituzioni ed organizzazioni italiane operanti in Albania;

rilevata la collusione di parti rilevanti del ceto politico ed amministrativo di quel paese con organizzazioni criminali;

impegna il Governo

a fornire al Parlamento indicazioni analitiche sulla destinazione specifica dei 700 miliardi fin qui spesi per l'Albania, a quantificare l'entità dei furti subiti da istituzioni ed organizzazioni italiane nella loro attività nel territorio della predetta Repubblica e ad accertare il livello complessivo delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali sia a livello politico che amministrativo nella Repubblica albanese.

**9/6744/4.** Niccolini.



La Camera,

considerato che:

il decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, prevede disposizioni urgenti relative alla partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace;

tali missioni riguardano, oltre l'Albania, operazioni in Macedonia ed in Kosovo, nei territori della ex Jugoslavia, per non parlare di quelle a Ebron e Timor Est;

le ragioni dell'intervento italiano nella ex Jugoslavia erano state motivate dalla necessità di fermare lo scontro e la pulizia etnica nel Kosovo, di garantire allo stesso Kosovo un'ampia autonomia pur all'interno dello stesso Stato e di eliminare le follie nazionalistiche di Milosevic;

è necessario avviare un processo di pacificazione con alla base un piano strategico più ampio per la stabilizzazione della ex Jugoslavia e delle aree balcaniche;

i risultati di cui al punto precedente non sembrano conseguiti e che i conflitti tra serbi e kosovari sembrano solo sopiti, ma non in via di soluzione;

forti sono le spinte del Kosovo per realizzare di fatto una vera separazione e che lo stesso Montenegro risente della grave crisi dell'area e potrebbe spingersi verso obiettivi sempre più separatisti in una situazione ormai confusa;

impegna il Governo

a fornire al Parlamento una relazione sui risultati finora ottenuti con la presenza militare italiana e sulla strategia italiana, nell'ambito delle alleanze, per delineare uno sbocco praticabile alla situazione di permanente instabilità ed incertezza;

a presentare al Parlamento, al più presto una relazione sulle attività svolte, i costi sostenuti ed i risultati, anche parziali raggiunti.

**9/6744/5.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Rivolta, Frau, Niccolini.

La Camera,

viste le dichiarazioni del generale Silvio Mazzaroli, che hanno evidenziato una grave situazione di malessere all'interno delle Forze che operano in Kosovo e in tutta la ex Jugoslavia, di cui si propone la prosecuzione delle attività;

considerata l'autorevolezza della persona, la ragionevolezza delle dichiarazioni fatte, la coincidenza con la sensazione di molti osservatori ed informatori, che rendono il contenuto di tali affermazioni ancor più credibile;

visto che indipendentemente dagli aspetti formali delle dichiarazioni si pone comunque il problema di merito e cioè di come l'Italia affronta i propri impegni internazionali, con quali strategie, con quali sostegni e quale tutela degli interessi nazionali;

considerato che appare chiaro il senso di amarezza e di impotenza di un alto ufficiale italiano di fronte alle carenze o alla inesistenza della politica;

impegna il Governo

a fornire al Parlamento una relazione sui contenuti che emergono dalle dichiarazioni del generale Mazzaroli sulla politica estera e sui risultati portati dalla presenza di quasi 6.000 uomini dell'Esercito italiano nella Forza multinazionale; sulla attività del SIMIC, sui suoi finanziamenti, sulla sua produttività; sulla politica di presenza nell'area svolta dagli altri paesi per far conoscere al Parlamento se il Governo opera, all'interno delle alleanze, con piena conoscenza della situazione, degli obiettivi comuni, degli interessi in campo.

**9/6744/6.** Palmizio, Frau, Niccolini, Rivolta.

La Camera,

premesso che si trova per l'ennesima volta di fronte ad un disegno di legge di conversione di un decreto-legge che prevede la proroga delle missioni internazionali di pace e interventi in Albania;

visto che l'Italia si è impegnata, ormai da un lungo periodo e con spese rilevanti, a mantenere in essere interventi di assistenza umanitaria, di presenza militare, di cooperazione e assistenza tecnica;

rilevato che gli obiettivi di questi interventi in Albania erano quelli di porre dei limiti alla situazione di grave incertezza e confusione nei rapporti interni albanesi, operando per la tutela dei cittadini rispetto alle azioni di vera e propria guerra interna al Paese;

rilevato inoltre che si sarebbe dovuto porre in essere un efficace piano per aiutare l'Albania a garantire la sicurezza interna e la lotta contro la criminalità organizzata operante da quelle coste e fortemente invasiva nei riguardi dell'Italia;

visto che il Governo albanese ha più volte dichiarato la propria ferma volontà di colpire e fermare le numerose attività di contrabbando e di delinquenza che sembrano essersi impossessate delle coste albanesi;

considerato che non si vedono risultati apprezzabili e che sembra che la volontà politica albanese sia troppo tenue, quando non disinteressata, ad arginare i suddetti fenomeni,

impegna il Governo

a fornire al Parlamento una relazione, in modo completo ed organico, sui risultati di queste politiche di intervento;

ad operare in modo deciso perché la politica di cooperazione ed aiuto con l'Albania sia qualificata dal risultato di un forte impegno albanese per il contrasto ai fenomeni di criminalità, che spesso appaiono come tollerati dalle autorità locali;

a condizionare - in concreto - ogni impegno di aiuto italiano ad effettive politiche di contrasto, con reali e visibili comportamenti delle autorità di quel paese ed a sospendere, in caso contrario, gli interventi in essere;

a riorganizzare la presenza italiana in Albania sotto una rigida direzione, che

ponga fine al pullulare di organismi, di inviati, di diplomatici ed esperti o presunti tali, ed alla esistenza - a parte ovviamente l'Ambasciata - dell'Ufficio per la cooperazione, della Missione Interforze di polizia, del Cam Sea, della Delegazione italiana esperti del gruppo Marina militare, per non ricordare gli organismi che, a seguito di vicende a tutti note, sono stati chiusi o accorpati solo alla fine del 1999.

**9/6744/7.** Frau, Rivolta, Niccolini.

La Camera,

considerato che:

nell'ambito degli interventi e degli aiuti nell'area dell'ex Jugoslavia si è attuato un notevole impegno nei riguardi del Montenegro;

da tale Paese parte una rilevante quantità di contrabbando e di delinquenza organizzata;

sembra eccessiva la tolleranza del Governo del Montenegro nei riguardi di questi fenomeni;

l'Unione europea ha avviato una lotta anticontrabbando affidata all'Unità anti-fronte comunitaria OLAF;

la crescita e lo sviluppo delle organizzazioni criminali non si limita a favorire il contrabbando di sigarette ma a preconstituire le strutture anche per altre attività criminose;

impegna il Governo

a svolgere una chiara, forte, decisa azione nei riguardi del Governo del Montenegro per ottenere un impegno deciso ed una effettiva collaborazione nella lotta alla criminalità organizzata;

a fornire al Parlamento una relazione, senza « infingimenti » diplomatici, circa l'attuale ruolo del Montenegro nell'« esportazione » di criminalità e contrabbando e circa i rapporti esistenti tra la criminalità balcanica e quella italiana;

a comunicare al Governo del Montenegro la volontà del Parlamento italiano a sanzionare, con la sospensione di ogni intervento nell'area, i comportamenti omisivi o di favoreggiamento delle suddette attività.

**9/6744/8.** Colletti, Niccolini, Frau, Rivolta.

La Camera,

visto il disegno di legge n. 6744, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, recante disposizioni urgenti per prorogare gli interventi in favore dell'Albania e la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace;

tenuto conto che esso dispone il passaggio dalla gestione straordinaria a quella ordinaria per quanto riguarda gli interventi per la ricostruzione sociale ed economica dell'Albania;

evidenziata la necessità di avere un quadro riassuntivo definito della gestione straordinaria;

impegna il Governo

a riferire entro il 31 marzo al Parlamento in merito agli interventi svolti ed a trasmettere all'uopo una relazione dettagliata sulla fase di gestione straordinaria, ivi compresi i programmi di ristrutturazione delle forze di Polizia albanesi.

**9/6744/9.** Di Bisceglie, Gatto.

La Camera,

visto il disegno di legge n. 6744, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, recante disposizioni urgenti per prorogare gli interventi in favore dell'Albania e la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace;

tenuto conto che esso prevede l'avvio della fase ordinaria di gestione degli interventi per la ricostruzione sociale ed economica dell'Albania;

considerato necessario il pieno coinvolgimento del Parlamento nella riorganizzazione del programma di interventi;

impegna il Governo

a presentare al Parlamento entro il 31 marzo 2000 una relazione sul nuovo piano di interventi a favore dell'Albania;

a riferire, con cadenza trimestrale, alle Commissioni parlamentari esteri e difesa in merito all'andamento del programma di cooperazione per la ricostruzione sociale ed economica dell'Albania;

a riferire altresì in specifiche sedute delle Commissioni di merito sulla collaborazione interforze nella lotta alla criminalità organizzata e sugli sviluppi in corso;

a presentare alle Commissioni parlamentari esteri e difesa ogni tre mesi appositi rapporti sullo stato delle missioni internazionali di pace cui partecipano contingenti del nostro Paese.

**9/6744/10.** Pezzoni, Di Bisceglie, Gatto, Ruffino.

La Camera,

visto il disegno di legge n. 6744, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, recante disposizioni urgenti per prorogare gli interventi in favore dell'Albania e la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace;

premesso che l'articolo 1 di tale decreto prevede interventi per la ricostruzione sociale ed economica dell'Albania;

premesso che la presentazione di relazioni sui progetti finanziati dall'Italia e realizzati in Albania, è dato conoscitivo necessario a tutte le componenti del Parlamento per poter poi procedere ad ulte-

riori provvedimenti legislativi che prevedono finanziamenti per altrettanti nuovi progetti;

considerate le recenti polemiche più o meno legittime ed i poco chiari riscontri che l'opinione pubblica italiana ha avuto da missioni umanitarie inerenti la stessa zona dei Balcani, oggetto del provvedimento;

preso atto di più prese di posizione in tal senso da parte dei rappresentanti del Governo in Commissione e dagli stessi relatori del provvedimento in questione;

impegna il Governo

a presentare entro il 31 marzo 2000, ed ogni sei mesi, una relazione alle Commissioni competenti, sia per quanto riguarda i progetti finanziati in passato e già realizzati, sia per quanto riguarda quei progetti che si intendono realizzare con gli ulteriori finanziamenti.

**9/6744/11.** Manzoni.

La Camera,

esaminato il decreto legge 7 gennaio 2000 n. 1 recante disposizioni urgenti per prorogare gli interventi in favore dell'Albania e la partecipazione militare a missioni internazionali di pace (AC. 6744);

considerato l'impegno in termini di risorse umane e finanziarie del Paese nella area balcanica per favorirne la crescita democratica, civile, sociale ed economica;

valutato che la presenza di una forte illegalità diffusa, *l'escalation* del contrabbando di merci ed il traffico illegale di una crescente immigrazione clandestina, rischiano di pregiudicare i programmi portati avanti attraverso l'accordo bilaterale con l'Albania scaduto il 31 dicembre 1999;

valutato altresì che occorre valutare i risultati finora raggiunti sull'ordine pubblico e sul controllo del territorio prevedendone anche una concreta ed incidente modifica sui termini dell'accordo stesso;

impegna il Governo

a presentare al Parlamento al più presto una relazione con una valutazione sui risultati finora raggiunti sull'ordine pubblico e sul controllo del territorio in Albania, prima del rinnovo dell'accordo bilaterale.

**9/6744/12.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Tassone, Volontè.

La Camera,

rilevata l'esigenza di proseguire l'attività di cooperazione tra l'Italia e i Paesi oggetto di operazioni internazionali di pace, in particolare l'Albania e il Kosovo, in base ai presupposti di trasparenza e correttezza per evitare abusi e malversazioni;

considerata, in particolare, la necessità di conoscere con precisione l'utilizzo dei fondi stanziati dallo Stato italiano per lo sviluppo economico e sociale dell'Albania dal 1991 ad oggi;

rilevata altresì l'esigenza di potenziare l'attività di prevenzione e contrasto degli illeciti, da parte delle forze di polizia albanesi, al fine soprattutto di evitare il verificarsi di sodalizi tra gruppi criminali organizzati italiani e la malavita albanese;

considerata l'importanza della ristrutturazione dell'apparato burocratico albanese per renderlo più efficiente;

impegna il Governo

a presentare al Parlamento un rendiconto completo e documentato dell'utilizzo dei fondi stanziati dall'Italia in tutto il periodo dell'assistenza e che ammontano complessivamente a circa 1000 miliardi di lire;

per i futuri interventi finanziari, a vigilare che all'impegno corrispondano, da parte delle autorità albanesi, sempre più determinate iniziative, specialmente nel campo delle attività di polizia e di quelle giudiziarie, per bloccare le attività crimi-

nali diffuse in territorio albanese e collegate anche con la malavita di alcune regioni italiane.

**9/6744/13.** Selva, Gasparri, Carlo Pace, Mantovano, Amoruso.

La Camera,

premesso che nell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2000, al comma 4, dell'articolo 2, si prevede l'elargizione al personale militare impegnato nelle operazioni, in Macedonia, in Albania, nei territori dell'ex Jugoslavia, ad Ebron ed in Kosovo, l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, pari alla misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo;

impegna il Governo

nell'ambito delle future disposizioni con le quali si autorizzeranno nuove missioni o la proroga di quelle attualmente in atto, a prevedere la corresponsione della indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 100 per cento per tutta la durata del periodo di effettivo impiego dei militari italiani, ed altresì a disporre la corresponsione della differenza dovuta per i periodi precedenti in modo tale che l'indennità complessivamente percepita da militari italiani impegnati in missioni internazionali, sia sempre pari al 100 per cento.

**9/6744/14.** Ascierto.